

# NUOVA DIRETTIVA RAEE, ECCO COSA C'È DA SAPERE

**GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: IN QUESTO ARTICOLO DI APPROFONDIMENTO VI SPIEGHIAMO I CAPISALDI DELLE INNOVAZIONI CONTENUTE NELLA DIRETTIVA EUROPEA CHE SARÀ PRESTO IN VIGORE.**



## MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita a questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare riguardo al mondo dell'elettronica. Chi volesse avere ulteriori approfondimenti può visitare il sito: [www.andec.it](http://www.andec.it) o la Web page di Maurizio Iorio [www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)

**A**l momento di scrivere questo articolo (inizio di luglio 2012) la nuova Direttiva RAEE - sul cui testo Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo hanno trovato un accordo fin dal dicembre 2011 e che è stata approvata ufficialmente dal Consiglio dell'Unione Europea in data 08.06.2012 - è assai vicina alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea. A bocce ferme, pertanto, vale la pena di esaminare le principali innovazioni.

### AMBITO DI APPLICAZIONE: I PRODOTTI

La direttiva entra in vigore dopo 20 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Decorso tale termine sono previste, quanto ai prodotti, due fasi di attuazione comportanti un periodo transitorio e un periodo a regime, come indicato qui di seguito. Periodo transitorio: per i primi 6 anni dalla pubblicazione sulla GU europea, non è

previsto nessun cambiamento all'ambito dei prodotti attualmente coperti, salvo l'aggiunta da subito di: (i) apparecchiature facenti parti di impianti fissi di grandi dimensioni che svolgono la loro funzione anche ove non siano elementi degli stessi (tra cui figurano i pannelli fotovoltaici, che vengono abbinati al gruppo degli apparecchi di consumo e le attrezzature di illuminazione) e (ii) i veicoli elettrici a due ruote non omologati (come ad es. le biciclette elettriche a pedalata assistita).

A parte ciò, non figurano altri cambiamenti rilevanti: i prodotti rimangono raccolti in n. 10 categorie, indicate all'allegato I, molto simili a quelle attuali, e così: 1 - grandi elettrodomestici; 2 - piccoli elettrodomestici; 3 - apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni; 4 - apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici; 5 - apparecchiature di illuminazione; 6 - strumenti elettrici ed elettronici (a eccezione degli utensili industriali fissi di

grandi dimensioni); 7 - giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; 8 - dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati); 9 - strumenti di monitoraggio e di controllo; 10 - distributori automatici. Esclusioni: permangono altresì le esclusioni già attualmente previste, con l'aggiunta di: (i) armi e armamenti, (ii) apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura che è esclusa dalla disciplina RAEE e (iii) lampade a incandescenza. Periodo a regime: dopo 6 anni dalla pubblicazione sulla GU, ferme comunque le predette esclusioni, il campo di applicazione della normativa RAEE si estenderà a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) secondo il concetto di "campo di applicazione aperto". Gli apparecchi così risultanti sono raggruppati nelle seguenti 6 classi, indicate nell'allegato III:

1 - apparecchiature per lo scambio di temperatura; 2 - schermi, monitor e apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cmq; 3 - lampade; 4 - apparecchiature di grandi dimensioni (con dimensione esterna superiore a 50 cm); 5 - apparecchiature di piccole dimensioni (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm); 6 - piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm). Esclusioni: a regime, saranno escluse dalla direttiva una serie di apparecchiature in parte già rientranti tra le attuali esenzioni (utensili industriali fissi di grandi

dimensioni; impianti fissi di grandi dimensioni) ed in parte costituenti nuove esenzioni, come segue: - apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; - mezzi di trasporto di persone e merci (esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati di cui si è già detto); - macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale (come ad esempio un muletto elevatore, che è pertanto escluso dagli AEE); - apparecchiature concepite per la ricerca e lo sviluppo; - dispositivi medici; dispositivi medici impiantabili attivi; dispositivi medico-diagnostici in vitro se sospettati di essere infetti. Riesame: Da ricordare, infine, che dopo 3 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva la Commissione è incaricata di riesaminare l'ambito di applicazione.

**CRITICITÀ:** vale la pena di ricordare che col campo di applicazione aperto, "in vigore dopo i primi 6 anni, verranno a cadere diverse decisioni con cui il Comitato di Vigilanza e Controllo - ente preposto all'interpretazione amministrativa e al coordinamento della normativa RAEE - ha a suo tempo ritenuto esclusi dal novero dei RAEE taluni apparecchi; pertanto, sarebbe il caso che la legge italiana di attuazione della nuova direttiva "incorporasse" nel suo testo le esclusioni discendenti da tali decisioni interpretative, se tuttora coerenti col testo della nuova normativa.

### AMBITO DI APPLICAZIONE: I PRODOTTORI

Ricordo che alla stregua della normativa vigente, le categorie

di soggetti che rientrano nella definizione di "Produttore" sono tre: 1 - chi produce e immette sul mercato di uno Stato membro AEE recanti il suo marchio; 2 - chi immette nel mercato di uno Stato membro col suo marchio (e solo col suo marchio) apparecchiature prodotte da altri; 3 - chi importa (ed eventualmente esporta) immettendo nel mercato di uno stato membro AEE che riportano il marchio originale del produttore che gli ha fornito i prodotti. In tutti e tre i casi, è indifferente che la vendita avvenga a distanza o meno. La nuova direttiva fa maggiore chiarezza in proposito, precisando che il "Produttore" dovrà essere "stabilito in uno Stato membro" oppure, se vende gli AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza, potrà essere stabilito nello stesso Stato membro in cui vende gli AEE oppure in un altro Stato membro oppure in un Paese terzo.

### IDENTIFICAZIONE DEI RAEE PROFESSIONALI

Come nella precedente direttiva, i RAEE professionali seguono un regime finanziario e di raccolta diverso da quelli domestici. Infatti, mentre nel caso dei RAEE domestici la raccolta primaria dei rifiuti non è a carico del Produttore, nel caso dei RAEE professionali il singolo Produttore è tenuto a farsi carico di ritirare i RAEE presso l'acquirente finale di un suo prodotto (AEE), oltre che naturalmente curare a sue spese il trattamento di tali rifiuti. È pertanto importante distinguere i RAEE domestici da quelli professionali e viceversa. Il che, come noto, non è sempre agevole, anzi.

**“Mentre nel caso dei RAEE domestici la raccolta primaria dei rifiuti non è a carico del produttore, nel caso dei RAEE professionali il singolo produttore è tenuto a farsi carico di ritirare i RAEE presso l'acquirente finale di un suo prodotto (AEE)”.**

Orbene, la nuova Direttiva stabilisce che gli apparecchi "Dual Use", ossia quegli apparecchi (un personal computer, un Pc / telefono palmare, certi tipi di stampanti multifunzionali) che si prestano per qualità, prezzo, canale di vendita a uso sia domestico sia professionale, sono trattati, quando diventano rifiuti, come RAEE domestici e non professionali.

**CRITICITÀ:** la nuova direttiva non fornisce tuttavia alcuna indicazione sui criteri da utilizzare per identificare gli apparecchi "Dual Use" (ad esempio: quando una stampante è effettivamente un apparecchio sia domestico sia professionale? Sulla base del prezzo? Sulla base del canale di vendita? Per requisiti tecnici interni? Se sì quali? ecc. ecc.). Anche su questo punto c'è da augurarsi che la legge italiana di attuazione faccia chiarezza in proposito.

### RACCOLTA E FINANZIAMENTO

- RAEE domestici: Produttori: Raccolta: al contrario di quanto ipotizzato nei vari testi considerati durante l'iter di elaborazione della direttiva, non vengono posti in capo ai Produttori nuovi oneri di raccolta a domicilio: i Produttori, infatti, sono

tenuti, come ora, a finanziare la gestione dei rifiuti solo (almeno) dai centri di raccolta in poi; è però innovativamente previsto il dovere per gli Stati Membri di consentire "ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti" e la loro facoltà di "incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici".

**CRITICITÀ:** se i Produttori fossero in qualche modo tenuti a farsi carico anche degli oneri finanziari della raccolta primaria dal domicilio del consumatore, potremmo trovarci di fronte a un aumento dei costi pari - secondo alcune prime stime - anche a 7 volte quelli attuali, senza che ciò comporti necessariamente un corrispondente aumento di efficienza. Infatti, in tal caso i Produttori dovrebbero limitarsi a finanziare le attività di raccolta primaria, che continuerebbe a essere materialmente effettuata dai non sempre efficienti operatori attuali e non già dai sistemi collettivi già organizzati dai Produttori. RAEE Storici: viene ribadito che la gestione dei RAEE "storici", ovvero dei rifiuti generati da AEE immesse nel mercato prima del 13.08.2005 - data che per l'Italia, a seguito di emendamenti legislativi

nazionali, corrisponde al 31.12.2010 - i Produttori sono tenuti ad aderire a un sistema collettivo, essendo solidamente responsabili. RAEE “Nuovi”: quanto ai RAEE generati da AEE immesse nel mercato dopo il 13.08.2005 (ossia, quanto all’Italia, dopo il 31.12.2010) viene ribadito che i Produttori sono responsabili individualmente del finanziamento della gestione di tali rifiuti. È opportuno ricordare che nel caso dell’Italia, a seguito di un emendamento contenuto nella legge Comunitaria 2009, quanto ai RAEE nuovi i Produttori possono attualmente scegliere tra un regime collettivo e uno individuale: si deve ritenere auspiciare che il diritto a tale scelta sia mantenuto anche a seguito dell’attuazione della nuova direttiva. RAEE “Nuovi” e “Visible fee”: la “Visible Fee”, detta in Italia E.C.R. (Eco Contributo RAEE) è attualmente prevista per alcuni RAEE “Storici”(condizionatori ed elettrodomestici “bianchi”), fino al 13.02.2013; essa permette ai Produttori di indicare separatamente in fattura, rispetto al prezzo di vendita, i costi di raccolta e trattamento a loro carico. Orbene, stando alla nuova Direttiva, questo sistema di finanziamento non muore definitivamente al 13 gennaio 2013 ma agli Stati Membri è lasciata la facoltà di stabilire o mantenere l’ECR (per tutti o alcuni AEE) a livello nazionale purché i costi così indicati “non superino la migliore stima delle spese effettivamente sostenute”.

CRITICITÀ: si noti che per la gran parte dei Produttori c’è interesse a che la possibilità di

E.C.R. venga effettivamente riconosciuta in Italia. La distribuzione è generalmente contraria e potrebbero esserlo anche alcune associazioni di consumatori. Distributori: oltre al ritiro “1 contro 1” previsto dalla normativa corrente a fronte di AEE nuove vendute, i Distributori sono tenuti anche alla raccolta “1 contro 0” ossia alla raccolta indipendentemente dalla vendita o meno di un prodotto nuovo, seppure in tal caso limitatamente agli esercizi di almeno 400 mq circa dedicati alla vendita di AEE e con riferimento ai soli RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) “salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci”.

CRITICITÀ: vale la pena sottolineare che, almeno stando a quanto riportato al 13° “Considerando” alla nuova direttiva RAEE, gli esercizi che effettuano il ritiro “1 contro 0” non dovrebbero essere assoggettati alle formalità di registrazione o autorizzazione all’uopo previste dalla normativa generale sui rifiuti (D. 2008/98/CE). Anche in questo caso sarà pertanto importante verificare come avverrà il recepimento da parte del nostro Paese di questa previsione della nuova direttiva RAEE. - RAEE “Professionali”: come si è detto, attualmente gli oneri finanziari della gestione dei RAEE professionali (inclusa la raccolta primaria) sono totalmente a carico dei Produttori. La nuova direttiva prevede innovativamente che “gli Stati Membri possono in alternativa, disporre che gli

utenti [...] professionali [...] siano anch’essi totalmente o parzialmente responsabili di tale finanziamento”. A parte ciò, non risultano altre “novità” degne di nota.

**OBIETTIVI DI RACCOLTA**

Gli obiettivi di raccolta sono stabiliti con il seguente criterio di gradualità (sono fatti salvi obiettivi più “ambiziosi” da parte dei singoli Stati): - In via intermedia, continua ad applicarsi, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, l’obiettivo minimo attuale di 4Kg l’anno per abitante “oppure lo stesso volume di peso medio di RAEE raccolto nello Stato membro in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto”.

- Il primo obiettivo (minimo) è del 45% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato nella media i tre anni precedenti e decorre solo dopo i primi 4 anni dall’entrata in vigore della nuova direttiva RAEE. - Il secondo obiettivo è da raggiungere con gradualità, con un’evoluzione continua che porti ad almeno il 65% del peso medio annuale delle AEE immesse nel mercato nei tre anni precedenti o, alternativamente, all’85% dei RAEE prodotti nel territorio; esso decorre dopo 7 anni dall’entrata in vigore della nuova direttiva.

CRITICITÀ: il primo obiettivo (tasso di raccolta del 45% della media annuale delle e AEE immesse nel mercato nei tre anni precedenti a far data dal 4° anno) è assai lontano dalla realtà nazionale italiana (si pensi soprattutto al Sud) ed è inoltre difficilmente misurabile, in quanto i dati informativi attuali non permettono di “intercettare”

tutti i RAEE prodotti ma solo quelli raccolti presso le piazzole comunali. La Commissione dovrà sviluppare una metodologia di calcolo ai fini del monitoraggio degli obiettivi e, entro 3 anni dall’entrata in vigore della nuova direttiva, proporre eventuali emendamenti rispetto agli obiettivi di massima sopra indicati (con particolare riguardo ai pannelli fotovoltaici, alle apparecchiature di piccole dimensioni e alle lampade contenenti mercurio).

**OBIETTIVI DI RECUPERO, RICICLAGGIO E RIUTILIZZO**

Può esser utile ricordare anzitutto che per “Recupero” si intende genericamente la conversione dei rifiuti in materia o in energia al fine di fare svolgere ai medesimi un qualche ruolo utile. Per “Riciclaggio” si intende un’attività specifica del recupero, ossia il nuovo uso di materiali o sostanze provenienti dai rifiuti (es. riciclo del rame contenuto del motore di una lavastoviglie). Per riutilizzo o, meglio, “Preparazione al riutilizzo” si intende infine un’attività anch’essa rientrante nel recupero, ossia il reimpiego di un rifiuto o di parti del medesimo per lo stesso scopo originario (ad esempio, lo smontaggio per il riutilizzo delle serpentine esterne per la dissipazione del calore del retro dei frigoriferi). Ciò premesso, preciso che la nuova direttiva - dopo avere indicato nelle premesse alcuni obiettivi prioritari tra cui, oltre a quelli tradizionali della tutela della salute e dell’ambiente, anche quello della preservazione delle materie prime intese come risorsa

**“La nuova direttiva stabilisce all’allegato V nuovi obiettivi di recupero, riciclaggio e preparazione al riutilizzo che variano per categoria di prodotto e per periodo di tempo”.**

essenziale per lo sviluppo europeo - stabilisce all’allegato V nuovi obiettivi di recupero, riciclaggio e preparazione al riutilizzo che variano per categoria di prodotto e per periodo di tempo (ad esempio, nel caso delle apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, delle apparecchiature di consumo e dei pannelli fotovoltaici, sono previsti per i primi tre anni obiettivi di recupero del 75% e di riciclaggio del 65 %). Inoltre, gli Stati membri sono tenuti ad attuare la registrazione dei materiali in uscita dagli impianti di trattamento onde fornire questi dati alla Commissione che li utilizzerà per una possibile ridefinizione degli obiettivi.

**PROGETTAZIONE, RIUTILIZZO E RICICLABILITÀ**

La direttiva stabilisce che gli Stati Membri devono favorire: - la collaborazione tra riciclatori e produttori nello stadio preliminare all’immissione in commercio degli AEE (ossia: progettazione degli AEE secondo i criteri della Direttiva c.d.”ecodesign” 2009/125/CE sui prodotti correlati all’uso di energia); - la collaborazione tra riciclatori e riutilizzatori quando gli AEE, divenuti RAEE, giacciono presso i centri di trattamento; in tal caso, infatti, i riciclatori

dovranno effettuare la separazione dei RAEE da preparare per il riutilizzo dagli altri RAEE raccolti separatamente e quindi assicurare l’accesso ai centri di trattamento ai riutilizzatori affinché questi ultimi siano in grado di identificare e ritirare i RAEE suscettibili di ridiventare AEE, ossia di essere ulteriormente utilizzati, previe se del caso operazioni di ripristino. La direttiva conferma altresì l’obbligo già attualmente previsto in capo ai Produttori di fornire agli operatori del riutilizzo, ai trattatori e ai riciclatori le informazioni utili e necessarie ai fini di tali attività per ogni nuovo modello di AEE immesso in commercio.

CRITICITÀ: la necessità di assicurare l’accesso degli impianti di riciclo ai riutilizzatori costituisce operativamente attività assai onerosa e problematica per evidenti ostacoli fisici e di sicurezza di persone e impianti, nonché probabilmente di scarsa o nulla utilità (quale consumatore medio ritirerebbe o acquisterebbe mai, ad esempio, un frigorifero o una lavatrice usati?); tali oneri finirebbero ineluttabilmente per riversarsi economicamente sui Produttori e quindi, in definitiva, sui consumatori. Anche in questo caso, pertanto, sarà importante

verificare come la previsione di cui trattasi sarà attuata dal legislatore italiano.

**REGISTRO NAZIONALE**

Non viene istituito alcun registro AEE europeo (in altri termini la registrazione rimane nazionale) ma viene riconosciuta ai Produttori residenti in altro Stato membro la possibilità di iscriversi al registro tramite un rappresentante autorizzato. Vale la pena di ricordare che questa è già la disciplina in vigore in Italia (peraltro non solo per i RAEE ma anche per i rifiuti di pile e accumulatori) in virtù della normativa nazionale di attuazione qui vigente: infatti, il Produttore che introduce AEE nel nostro Paese e ha sede in un altro Stato membro o in Paesi terzi, si iscrive al registro AEE (e, come si è detto, se del caso, anche a quello relativo ai rifiuti di pile e accumulatori) tramite un rappresentante in Italia, incaricato dei correlativi adempimenti. Il mio studio legale, ad esempio, si occupa da anni dell’attività di rappresentanza RAEE / Rifiuti di Pile / Rifiuti di imballaggi in Italia nell’interesse di molte società con sede all’estero che non hanno o - per diversi, validi motivi - non vogliono coinvolgere a tal fine la loro rappresentanza commerciale locale. Con la nuova direttiva RAEE tale sistema, peculiare del nostro Paese viene - quanto ai RAEE - per così dire “esteso” a tutti i Paesi UE.

**VENDITE A DISTANZA DI AEE DOMESTICI DA STATO MEMBRO A STATO MEMBRO**

I venditori a distanza di AEE destinate a nuclei domestici devono registrarsi nello Stato

membro in cui effettuano la vendita, se del caso tramite il rappresentante autorizzato di cui si è detto, e farsi carico di tutti gli oneri anche finanziari previsti in capo ai Produttori dalla normativa RAEE. La nuova direttiva prevede alcune misure di coordinamento, informazione e collaborazione tra i vari registri nazionali.

CRITICITÀ: al fine di realizzare - tra l’altro - un regime di piena parità concorrenziale tra Produttori nazionali e Produttori che commercializzano a distanza essendo residenti in altri Stati, sarà essenziale un’attenta attività di vigilanza ed enforcement onde assicurare l’effettivo adempimento degli obblighi sopra esaminati, che saranno altrimenti prevedibilmente destinati a rimanere solo sulla carta.

**ELABORAZIONE DI NORME ARMONIZZATE SUL TRATTAMENTO DEI RAEE (art. 8)**

È prevista l’elaborazione di standard armonizzati a livello europeo nel trattamento dei RAEE sì da rispecchiare “il più recente livello tecnico”, da svilupparsi dalle organizzazioni di armonizzazione normativa europee e da adottarsi a seguito del vaglio del comitato tecnico di armonizzazione. Gli Stati membri potranno a loro volta elaborare standard nazionali aggiuntivi, di cui dovranno informare la Commissione. L’allegato VII disciplina i trattamenti selettivi dei RAEE: tale disciplina potrà essere emendata solo dalla Commissione, la quale valuterà a tal fine la possibilità di estenderla anche ai nanomateriali.

